

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 4

**“BILANCIO - RAGIONERIA - ECONOMATO - TRIBUTI -
RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE – LAMPADE
VOTIVE PERSONALE - INFORMATIZZAZIONE - FARMACIA
PUBBLICA ISTRUZIONE -TRASPORTO SCOLASTICO-
AGRICOLTURA- CONTENZIOSO”**

Determina di Settore Numero 279 del 30-05-25

Reg. Generale n. 878

**Oggetto: AVV. PATRIZIA CARTONE - INCARICO LEGALE NELLA PROCEDURA DI
MEDIAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'USUCAPIONE DELL'AREA DI CUI ALLA
PARTICELLA 1957, FOGLIO 26, DEL COMUNE DI TORTORETO. IMPEGNO DI SPESA.**

In data **30-05-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;

Determinazione Reg.Gen. N.878 del 30-05-2025

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 – 2026 – 2027*”, con la quale è stato approvato il PEG 2025/2027 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Richiamato il decreto sindacale prot. 41265 del 30.12.2024, con il quale il Dott. Marco Viviani veniva nominato Responsabile del Settore n. 4 “*Bilancio – Ragioneria – Economato – Tributi – Recupero Crediti e Riscossioni Coattive – Lampade Votive - Personale – Farmacia - Informatizzazione – Pubblica Istruzione e Trasporto Scolastico – Agricoltura – Contenzioso*”;

Premesso che:

- con ricorso proposto dinanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, notificato all’Ente in data 31.03.2021, veniva richiesto l’annullamento della determina n. 5 del 23.01.2020, R.G. 89, “*Acquisizione al demanio indisponibile dell’Ente di aree utilizzate ad uso pubblico legge 23.01.1998, n. 448 art. 31, commi 21 e 22. Accertamento delle proprietà di strade, marciapiedi, parcheggi, piazze e pertinenze acquisite per usucapione al demanio comunale*”, della deliberazione di G.C. n. 320 del 07.12.2011 “*Acquisizione al demanio indisponibile dell’Ente di aree utilizzate ad uso pubblico (legge 23.1.1998, n. 448 art. 31 commi 21 e 22) - Accertamento della proprietà di strade, marciapiedi, parcheggi, piazze e pertinenze acquisite per usucapione al demanio comunale – Atto di indirizzo*”, della nota prot. 7804 del 10.03.2021, del provvedimento che ha disposto la trascrizione della particella 1957, foglio 26 c.u., a favore del Comune di Tortoreto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- il Comune di Tortoreto si costituiva in giudizio rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Cartone del Foro di Teramo, giusta delibera di G.C. n. 70 del 09.04.2021 e successiva determina del Responsabile del Servizio n. 238 del 21.04.2021, R.G. 521;
- nella propria difesa, l’Ente spiegava altresì domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuta usucapione dell’area di cui alla particella 1957, foglio 26, del Comune di Tortoreto;
- con sentenza n. 539/2023 Reg. Prov. Coll. del 22.11.2023, pubblicata il 04.12.2023, n. 114/2021 Reg. Ric., il TAR Abruzzo - L’Aquila, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’Ente, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con compensazione delle spese di lite;

- la suddetta sentenza n. 539/2023 resa del TAR Abruzzo – L’Aquila veniva impugnata dai soccombenti dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso prot. 7809 del 06.03.2024;

- il Comune di Tortoreto si costituiva in giudizio rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Ambrosi del Foro di Teramo, giusta delibera di G.C. n. 91 del 17.04.2024 e successiva determina del Responsabile del Servizio n. 256 del 29.04.2024, R.G. 575;

- con sentenza n. 5239/2024 Reg. Prov. Coll. del 14.05.2024, pubblicata il 11.06.2024, n. 2055/2024 Reg. Ric., il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la sentenza di primo grado, con rinvio della causa al TAR Abruzzo – L’Aquila ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;

- con ricorso in riassunzione ex art. 105, commi 1 e 3, c.p.a., acquisito al protocollo dell’Ente in data 17.09.2024 al n. 29526, i ricorrenti procedevano alla riassunzione della causa innanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila;

- il Comune di Tortoreto si costituiva in giudizio rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Cartone del Foro di Teramo, giusta delibera di G.C. n. 272 del 03.10.2024 e successiva determina del Responsabile del Servizio n. 547 del 24.10.2024, R.G. 1612;

Vista la sentenza n. 160 Reg. Prov. Coll. del 12.02.2025, pubblicata il 31.03.2025, n. 114/2021 Reg. Ric., con la quale il TAR Abruzzo – L’Aquila accoglieva il ricorso di controparte, dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale introdotta dal Comune e condannava l’Ente al pagamento delle spese processuali;

Viste, altresì, la nota prot. 10645 del 01.04.2025 a firma dell’Avv. Patrizia Cartone e la nota n. 1033803 del 22.05.2025 a firma del Responsabile del Settore n. 5, Arch. Massimo Di Domenico, con le quali si rappresentava l’opportunità per l’Ente di riassumere dinanzi al Giudice Ordinario la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione della particella 1957, foglio 26, del Comune di Tortoreto;

Dato atto che si rende necessario, preliminarmente, attivare la procedura di mediazione obbligatoria;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 29.05.2025, esecutiva, con la quale l’Amministrazione dava atto di dover avviare la procedura di mediazione ai fini dell’accertamento dell’avvenuta usucapione dell’area di cui alla particella 1957, foglio 26, del Comune di Tortoreto, demandando al Responsabile del Settore n. 4 la nomina del legale e l’assunzione di tutti gli atti consequenziali e successivi;

Rilevato che il Comune di Tortoreto non dispone di un ufficio legale, per cui si rende necessario individuare un professionista esterno cui conferire l’incarico di difesa e patrocinio dell’Ente;

Richiamato l’art. 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 36/2023, in forza del quale “*le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (...)*”;

Dato atto che l'Avv. Patrizia Cartone del Foro di Teramo, interpellata, si è resa disponibile ad assumere l'incarico di patrocinio dell'Ente nel procedimento di mediazione dietro corresponsione, nel caso in cui il primo incontro si concluda senza conciliazione e il procedimento non prosegua con successivi incontri, delle sole spese vive pari ad € 250,32, come da preventivo prot. 16914 del 22.05.2025, integrato da nota e-mail in pari data;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto ad acquisire il *curriculum vitae* del suddetto professionista, nonché le dichiarazioni sull'assenza di conflitto d'interessi e sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Ritenuto che l'affidamento al predetto professionista risponda ai principi di efficienza ed efficacia, in considerazione della consequenzialità con gli incarichi affidati con determina n. 238 del 21.04.2021, R.G. 521, e n. 547 del 24.10.2024, R.G. 1612;

Rilevata l'evidente economicità del preventivo offerto, nonché la professionalità già dimostrata all'Ente dall'avvocato sopraindicato;

Dato atto che la spesa di € 250,32 trova copertura contabile al capitolo 138/1 del bilancio corrente esercizio;

Visto il certificato di regolarità contributiva del legale, rilasciato dalla Cassa Forense in data 12.05.2025 con prot. n. 121933/2025;

Accertato che la spesa di che trattasi non rientra nella fattispecie che implica la richiesta del CIG (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001);

Visti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visti:

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art.107;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. Di conferire l'incarico di patrocinio dell'Ente nel procedimento di mediazione in premessa specificato all'Avv. Patrizia Cartone del Foro di Teramo, i cui dati non sono indicati in pubblicazione ai sensi della normativa sulla privacy e sono serbati agli atti dell'Ufficio Affari Legali;
2. Di dare atto che nel caso in cui il primo incontro si concluda senza conciliazione e il procedimento non prosegua con successivi incontri al legale saranno dovute le sole spese vive, pari ad € 250,32;

3. Di impegnare la somma di € 250,32 al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C / R)	Importo
1331	01.02-1.03.02.11.006	138	1			C	€ 250,32
TOTALE							€ 250,32

4. Di dare atto che:

- a. la spesa di che trattasi non rientra nella fattispecie che implica la richiesta del CIG (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001);
- b. il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense in data 12.05.2025 con prot. n. 121933/2025;
- c. gli estremi del conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi) sono quelli risultanti agli atti;
- d. è fatto obbligo al professionista, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Quinto Francesca, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Quinto Francesca

Il Dirigente
F.to Viviani Marco

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Viviani Marco